

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 novembre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2016, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20)». (16R00286) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R». (16R00344) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2016, n. 10.

Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva. (16R00287) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2016, n. 11.

Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica). (16R00288) Pag. 16

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2016, n. 7.

Riconoscimento delle confraternite enogastronomiche. (16R00321) Pag. 16


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6.

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro). (16R00302) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2016, n. 7.

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali. (16R00303) Pag. 21



REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2016, n. 9.

Revisione biennale delle Tabelle “A” e “B” allegate al decreto presidenziale 15 febbraio 2012 n. 17, Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. (16R00359)..... Pag. 24

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2016, n. 10.

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi-2 bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana. Revisione. (16R00360) Pag. 26

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2016, n. 11.

Revisione biennale delle Tabelle “A” e “B” allegate al decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 28, Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione. (16R00361) Pag. 28



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2016, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2016)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-3292 del 16 maggio 2016

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 15, comma 7 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) disciplina, per gli interventi in copertura di cui all'art. 3, le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporre al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti.

2. Il presente regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la stessa o gli impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3. Le misure di cui al comma 2 possono avere anche carattere provvisorio nei casi di impossibilità alla previsione permanente.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici (ossia rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall'intervento di:

a) nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, mediante interventi strutturali; manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell'orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l'apertura di lucernari o abbaini ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici ai sensi dell'art. 123, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

d) installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto non rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c), ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

e) varianti in corso d'opera relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.



2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo;

b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*;

c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;

d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni.

3. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola;

b) copertura calpestabile: la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto ministeriale infrastrutture 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), tabella 3.1.II categoria H;

c) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al manufatto per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

d) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso prioritariamente da uno spazio interno comune, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

e) transito ed esecuzione di lavori sulla copertura: la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla porzione di copertura oggetto dell'intervento, atta a garantire la raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi;

f) elaborato tecnico della copertura (di seguito denominato *ETC*): il documento tecnico, con i contenuti di cui all'art. 6, contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, documentazione e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che devono eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura nonché i soggetti che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura;

g) sistema di protezione contro le cadute dall'alto: il sistema di protezione idoneo per l'uso specifico e comprendente un dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e un sistema di ancoraggio, ossia un insieme di uno o più dispositivi di ancoraggio puntuali o lineari quali linee rigide o flessibili, conformi alle norme tecniche di riferimento;

h) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto quali ancoraggi puntuali, ancoraggi lineari, ganci di sicurezza per tetti, che può essere:

1) installato permanentemente nelle opere, fisso e non trasportabile ancorché taluni componenti del dispositivo o del sistema siano rimovibili, tipo avvitati ad un supporto;

2) installato non permanentemente nelle opere, amovibile e trasportabile in quanto portato in loco e messo in opera dal lavoratore e da rimuovere ad opera dello stesso al termine del lavoro;


i) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera che consente di far operare più lavoratori contemporaneamente quali parapetti permanenti e reti anticaduta;

j) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto non permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo avente funzione di impedire la caduta dall'alto del lavoratore dalle superfici di lavoro, piane ed inclinate, o ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell'urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate, da allestire per il tempo necessario all'effettuazione di lavori in quota, quali parapetti provvisori e reti di sicurezza;

k) dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto: il dispositivo, comprendente una imbracatura per il corpo, un sottosistema di collegamento, quali assorbitori di energia, connettori, cordini, dispositivi retrattili, nonché ogni complemento o accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto;

l) ancoraggio puntuale: ancoraggio il cui collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su un punto non scorrevole;

m) ancoraggio lineare: ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su una linea flessibile o rigida ed è scorrevole sulla stessa;



n) manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, comprese le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;

o) misure preventive e protettive: le misure di cui all'allegato XVI del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

p) progettista: il professionista incaricato della progettazione dell'opera soggetta a istanza, ovvero degli adempimenti di cui al presente regolamento;

q) installatore: l'impresa o il lavoratore autonomo, in possesso di requisiti di idoneità tecnico professionale in riferimento ai lavori da realizzare ai sensi del titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008;

r) intervento strutturale: rientrano in tale definizione tutte le opere destinate a garantire la staticità del manufatto edilizio o di parte di esso;

s) soggetto interessato: soggetto intestatario, contestatario, legale rappresentante ovvero, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 81/2008, committente o responsabile dei lavori.

Capo II

ISTRUZIONI TECNICHE

Art. 5.

Adempimenti

1. Per gli interventi pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale è attestata dall'approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC, con i soli contenuti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)* secondo lo schema riportato in allegato 1, parte A.

2. Per gli interventi privati di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata, è attestata dal progettista all'atto di inoltro della stessa allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC con i soli contenuti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*, secondo lo schema riportato in allegato 1, parte A.

3. La corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attestati dal direttore dei lavori, nella quale si dichiara l'avvenuta realizzazione a regola d'arte e l'integrazione dell'ETC secondo le modalità di cui all'art. 6, commi 3 e 4, allegandone i relativi elaborati.

4. Per gli interventi pubblici e privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)* e comma 2 lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'art. 11, comma 1 e comma 2 nel rispetto dei contenuti di cui all'allegato 2.

5. Per gli interventi pubblici e privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'art. 11 comma 3, nel rispetto dei contenuti di cui all'allegato 2.

6. Per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere *c)* e *d)*, previsti nell'ambito di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che non prevedono opere strutturali sulla copertura, subordinati al rilascio o all'efficacia dell'istanza, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'art. 11 comma 4 nel rispetto dei contenuti di cui all'allegato 2.

7. Nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 è fatta salva la facoltà di adottare ulteriori misure preventive e protettive o eventualmente specifiche misure di sicurezza nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 6 e dei criteri generali di progettazione di cui all'art. 7.

8. Al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 15, comma 1 della legge regionale n. 20/2009, la mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 1 costituisce causa ostativa all'approvazione del progetto definitivo e la mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 2 costituisce causa ostativa al rilascio o all'efficacia della relativa istanza.

Art. 6.

Elaborato tecnico della copertura (ETC)

1. La predisposizione dell'ETC è avviata in fase di progettazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, dal progettista, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera *p)*, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza così come definito dall'art. 89, lettere *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 81/2008, se previsto dalle disposizioni vigenti, ed è completata in esecuzione secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4.

2. L'ETC contiene:

a) relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura, con i contenuti minimi di cui all'allegato 1, parte A;

b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera *a)* nel rispetto dei contenuti di cui all'allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo e come tale riportante diverse soluzioni progettuali, e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati *ex novo*;



c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;

d) dichiarazione di conformità dell'installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 1, parte C;

e) raccolta dei manuali d'uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;

f) registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio con i contenuti minimi di cui all'allegato 1, parte D.

3. Per gli interventi pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) l'ETC è sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al comma 2, alle lettere a) e b) dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti, prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori attraverso la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e), f).

4. Per gli interventi privati di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) l'ETC è sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al comma 2, lettere a) e b) dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori attraverso l'eventuale aggiornamento progettuale, se necessario, nonché la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f).

5. L'ETC, completo di tutta la documentazione di cui al comma 2, è allegato alla comunicazione di fine lavori, se prevista, e consegnato dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

6. L'ETC è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico, di manutenzione o di ispezione da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità delle specifiche misure di sicurezza attuate, garantendo l'aggiornamento della documentazione prevista nel registro di manutenzione di cui al comma 2, lettera f).

7. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81/2008, l'ETC ne costituisce parte integrante.

Art. 7.

Criteria generali di progettazione

1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e ai seguenti 8, 9 e 10, specifiche misure di sicurezza contro la caduta dall'alto al fine di poter eseguire successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura, compresa l'attività di ispezione, in condizioni di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1, realizzate conformemente alle norme tecniche di riferimento e nel rispetto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008, sono finalizzate a mettere in sicurezza:

a) il percorso per l'accesso alla copertura;

b) l'accesso alla copertura;

c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

3. I percorsi e gli accessi devono essere almeno di tipo permanente.

4. Il transito e l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi almeno di tipo permanente.

5. Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo permanente a causa di caratteristiche strutturali non idonee, o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento, nella relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), devono essere specificate le motivazioni per le quali tali misure non risultano realizzabili. Devono altresì essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione, compresa l'attività di ispezione della copertura in condizioni di sicurezza;

6. Fermo restando l'obbligo di prevenire il rischio di caduta con le modalità di cui al presente regolamento, eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio che sono comunque raggiungibili, devono essere oggetto di opportuna valutazione progettuale con conseguente protezione o interdizione delle stesse nonché idonea segnalazione.

7. Nel caso di utilizzo di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto l'obbligo deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nelle zone di accesso alla copertura con i contenuti minimi di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 8.

Percorsi per l'accesso alla copertura

1. I percorsi per l'accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori e dei loro utensili da lavoro in condizioni di sicurezza nonché impedire l'utilizzo ai soggetti non autorizzati.



2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessaria l'adozione delle seguenti misure:

a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

b) deve essere garantita una illuminazione naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità;

c) deve essere previsto un dimensionamento del percorso in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore;

e) deve essere garantita un'altezza libera pari o superiore a 1,80 metri rispetto al piano di calpestio. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta fino ad un'altezza pari a 1,20 metri;

f) i percorsi orizzontali o inclinati devono essere realizzati per eliminare o ridurre il rischio di caduta nei lati prospicienti il vuoto o superfici non calpestabili;

g) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite:

1) scale fisse o retrattili con le caratteristiche sotto riportate e nel rispetto dell'ordine di priorità fornito:

1.1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo;

1.2) scale retrattili fisse a gradino;

1.3) scale fisse a chiocciola;

1.4) scale fisse a pioli preferibilmente con inclinazione minore o uguale a 75°;

2) per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di tutela riguardanti l'immobile, è ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti dotazione permanente dell'edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo che altri dispositivi garantiscano una presa sicura all'operatore. In tali casi nell'ETC è indicato il vano dell'edificio nel quale dette scale portatili sono custodite;

3) ascensori o montacarichi certificati anche per il trasporto di persone in quota in dotazione permanente all'edificio.

3. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di percorsi di accesso alla copertura di tipo permanente, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile, devono essere individuate idonee aree libere per la predisposizione di soluzioni provvisorie tra le quali:

a) apparecchi di sollevamento per i quali siano previste dal produttore corrette procedure di sbarco in quota in sicurezza, quale piattaforma di lavoro elevabile, ovvero apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota, quali ascensore di cantiere;

b) ponteggi fissi o mobili.

Art. 9.

Accesso alla copertura

1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, prioritariamente interno comune, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso in cui non possa essere interno, nella relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*, ne sono precisate le motivazioni.

2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte, sono ammesse aperture di dimensioni inferiori, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera *b)* e tali comunque da garantire il passaggio di persone e utensili;

b) ove sia costituito da una apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve avere una superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati, con apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri.

3. Il punto di accesso deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento degli spazi esterni in copertura e deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto.

4. In prossimità del punto di accesso deve essere predisposta idonea cartellonistica realizzata su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità, contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) l'obbligo dell'uso del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, l'identificazione e la posizione dei dispositivi di ancoraggio ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio mediante planimetria di massima in scala e registro di cui all'art. 6, comma 2, lettera *f)*;

b) il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d'ancoraggio;

c) la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia.

5. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di punti di accesso alla copertura permanenti, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile. In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.



Art. 10.

Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza il transito sulle coperture deve consentire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi di ispezione, impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali:

- a) parapetti;
- b) dispositivi di ancoraggio, puntuali e lineari, ganci di sicurezza per tetti;
- c) piani di camminamento, passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- d) reti di sicurezza anticaduta;
- e) impalcati;
- f) scalini posapiede.

2. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 1 deve essere considerata la frequenza degli interventi previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.

3. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove gli ancoraggi lineari risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento.

4. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l'utilizzo contemporaneo da parte di più persone.

Art. 11.


Buone pratiche

1. Per i lavori di manutenzione ordinaria che riguardano le coperture, quali sostituzione anche parziale del manto, integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'allegato 2 (Buone pratiche). Tale allegato è compilato e sottoscritto a cura dell'interessato e dell'esecutore dell'intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell'allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell'interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

2. Per i lavori di manutenzione straordinaria non strutturale che riguardano le coperture, quali sostituzione del manto o sostituzione totale dell'orditura secondaria del tetto, integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o installazione di impianti solari termici ai sensi dell'art. 123, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'allegato 2. Tale allegato è compilato e sottoscritto a cura dell'interessato e dell'esecutore dell'intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell'allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell'interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Tale allegato è altresì richiamato nella comunicazione di inizio lavori asseverata e consegnato contestualmente alla stessa.

3. Per i lavori di installazione di impianti solari termici o di produzione energia da fonti rinnovabili, rientranti nelle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'allegato 2. Tale allegato è compilato e sottoscritto a cura dell'interessato e dell'esecutore dell'intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell'allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell'interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Tale allegato è altresì richiamato nella comunicazione di inizio lavori ordinaria «non asseverata» e consegnato contestualmente alla stessa.

4. Per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, subordinati al rilascio o all'efficacia dell'istanza, che prevedono l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'allegato 2. Tale allegato è compilato e sottoscritto a cura dell'interessato e dell'esecutore dell'intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell'allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell'interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della ge-



stione e manutenzione dell'immobile. Tale Allegato è altresì trasmesso contestualmente all'inoltro dell'istanza ovvero trasmesso in sostituzione del precedente con la fine lavori, dal professionista incaricato.

5. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 81/2008 l'allegato 2 ne costituisce parte integrante.

Art. 12.

Informazione, formazione ed addestramento

1. I lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione delle misure di prevenzione e protezione sulle coperture nonché all'utilizzo delle stesse ai fini di ispezione, manutenzione ordinaria o interventi tecnici sulle coperture, devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall'alto, nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008.

Capo III

NORME FINALI

Art. 13.

Modulistica per allegati

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono disponibili in forma editabile sul sito del sistema «MUDE Piemonte» (www.mude.piemonte.it).

2. Per i comuni aderenti al servizio «Mude Piemonte» i modelli unificati e standardizzati, utilizzabili mediante il servizio di compilazione e trasmissione telematica, sono integrati con le sezioni dichiarativa ed asseverativa inerenti le disposizioni di cui al presente regolamento, nonché con la funzionalità di caricamento dei relativi allegati.

3. Per i comuni non aderenti al servizio «Mude Piemonte» i modelli unificati e standardizzati in facsimile, disponibili sul sito www.mude.piemonte.it nella sezione per i comuni sono integrati con le sezioni dichiarativa ed asseverativa inerenti le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica alle istanze presentate a far data dal giorno dell'entrata in vigore stessa.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 16 maggio 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 della Regione Piemonte del 26 maggio 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20;

Visto il regolamento regionale 16 maggio 2016, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-3322 del 23 maggio 2016;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 15, comma 7 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) disciplina, per gli interventi in copertura di cui all'art. 3, le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporre al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.



Art. 2.

 Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti.

2. Il presente regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la stessa o gli impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3. Le misure di cui al comma 2 possono avere anche carattere provvisorio nei casi di impossibilità alla previsione permanente.

Art. 3.

 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici (ossia rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall'intervento di:

a) nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, mediante interventi strutturali;

c) manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell'orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l'apertura di lucernari o abbaini ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici ai sensi dell'art. 123, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

d) installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto non rientrante nelle previsioni delle lettere *b)* e *c)*, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

e) varianti in corso d'opera relative agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo;

b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*;

c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;

d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni.

3. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.

Art. 4.

 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola;

b) copertura calpestabile: la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto ministeriale infrastrutture 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), tabella 3.1.II categoria H;

c) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al manufatto per raggiungere il punto di accesso alla copertura;



d) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso prioritariamente da uno spazio interno comune, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

e) transito ed esecuzione di lavori sulla copertura: la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla porzione di copertura oggetto dell'intervento, atta a garantire la raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi;

f) elaborato tecnico della copertura (di seguito denominato *ETC*): il documento tecnico, con i contenuti di cui all'art. 6, contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, documentazione e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che devono eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura nonché i soggetti che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura;

g) sistema di protezione contro le cadute dall'alto: il sistema di protezione idoneo per l'uso specifico e comprendente un dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e un sistema di ancoraggio, ossia un insieme di uno o più dispositivi di ancoraggio puntuali o lineari quali linee rigide o flessibili, conformi alle norme tecniche di riferimento;

h) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto quali ancoraggi puntuali, ancoraggi lineari, ganci di sicurezza per tetti, che può essere:

1) installato permanentemente nelle opere, fisso e non trasportabile ancorché taluni componenti del dispositivo o del sistema siano rimovibili, tipo avvitati ad un supporto;

2) installato non permanentemente nelle opere, amovibile e trasportabile in quanto portato in loco e messo in opera dal lavoratore e da rimuovere ad opera dello stesso al termine del lavoro;

i) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera che consente di far operare più lavoratori contemporaneamente quali parapetti permanenti e reti anticaduta;

j) dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto non permanente: dispositivi ed ausili di carattere collettivo avente funzione di impedire la caduta dall'alto del lavoratore dalle superfici di lavoro, piane ed inclinate, o ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell'urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro inclinate, da allestire per il tempo necessario all'effettuazione di lavori in quota, quali parapetti provvisori e reti di sicurezza;

k) dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto: il dispositivo, comprendente una imbracatura per il corpo, un sottosistema di collegamento, quali assorbitori di energia, connettori, cordini, dispositivi retrattili, nonché ogni complemento o accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto;

l) ancoraggio puntuale: ancoraggio il cui collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su un punto non scorrevole;

m) ancoraggio lineare: ancoraggio in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su una linea flessibile o rigida ed è scorrevole sulla stessa;

n) manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, comprese le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;

o) misure preventive e protettive: le misure di cui all'Allegato XVI del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

p) progettista: il professionista incaricato della progettazione dell'opera soggetta a istanza, ovvero degli adempimenti di cui al presente regolamento;

q) installatore: l'impresa o il lavoratore autonomo, in possesso di requisiti di idoneità tecnico professionale in riferimento ai lavori da realizzare ai sensi del titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008;

r) intervento strutturale: rientrano in tale definizione tutte le opere destinate a garantire la staticità del manufatto edilizio o di parte di esso;

s) soggetto interessato: soggetto intestatario, contestatario, legale rappresentante ovvero, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 81/2008, committente o responsabile dei lavori.

Capo II

ISTRUZIONI TECNICHE

Art. 5.

Adempimenti

1. Per gli interventi pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale è attestata dall'approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC, con i soli contenuti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A.

2. Per gli interventi privati di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata, è attestata dal progettista all'atto di inoltro della stessa allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC con i soli contenuti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A.

3. La corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori, nella quale si dichiara l'avvenuta realizzazione a regola d'arte e l'integrazione dell'ETC secondo le modalità di cui all'art. 6, commi 3 e 4, allegandone i relativi elaborati.



4. Per gli interventi pubblici e privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*) da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a*) e comma 2 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'art. 11, comma 1 e comma 2 nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 2.

5. Per gli interventi pubblici e privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'art. 11 comma 3, nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 2.

6. Per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere *c*) e *d*), previsti nell'ambito di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che non prevedono opere strutturali sulla copertura, subordinati al rilascio o all'efficacia dell'istanza, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'art. 11 comma 4 nel rispetto dei contenuti di cui all'allegato 2.

7. Nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 è fatta salva la facoltà di adottare ulteriori misure preventive e protettive o eventualmente specifiche misure di sicurezza nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 6 e dei criteri generali di progettazione di cui all'art. 7.

8. Al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 15, comma 1 della l.r. 20/2009, la mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 1 costituisce causa ostativa all'approvazione del progetto definitivo e la mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 2 costituisce causa ostativa al rilascio o all'efficacia della relativa istanza.

Art. 6.

Elaborato tecnico della copertura (ETC)

1. La predisposizione dell'ETC è avviata in fase di progettazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, dal progettista, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera *p*), in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza così come definito dall'art. 89, lettere *e*) ed *f*) del decreto legislativo n. 81/2008, se previsto dalle disposizioni vigenti, ed è completata in esecuzione secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4.

2. L'ETC contiene:

a) relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura, con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1, parte A;

b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera *a*) nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo e come tale riportante diverse soluzioni progettuali, e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati *ex novo*;

c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;

d) dichiarazione di conformità dell'installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno le informazioni di cui all'Allegato 1, parte C;

e) raccolta dei manuali d'uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;

f) registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1, parte D.

3. Per gli interventi pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*) l'ETC è sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al comma 2, alle lettere *a*) e *b*) dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti, prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori attraverso la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere *c*), *d*), *e*), *f*).

4. Per gli interventi privati di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*) l'ETC è sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori attraverso l'eventuale aggiornamento progettuale, se necessario, nonché la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*).

5. L'ETC, completo di tutta la documentazione di cui al comma 2, è allegato alla comunicazione di fine lavori, se prevista, e consegnato dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

6. L'ETC è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico, di manutenzione o di ispezione da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità delle specifiche misure di sicurezza attuate, garantendo l'aggiornamento della documentazione prevista nel registro di manutenzione di cui al comma 2, lettera *f*).



7. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81/2008, l'ETC ne costituisce parte integrante.

Art. 7.

Criteria generali di progettazione

1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e ai seguenti 8, 9 e 10, specifiche misure di sicurezza contro la caduta dall'alto al fine di poter eseguire successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura, compresa l'attività di ispezione, in condizioni di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1, realizzate conformemente alle norme tecniche di riferimento e nel rispetto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008, sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso per l'accesso alla copertura;
- b) l'accesso alla copertura;
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

3. I percorsi e gli accessi devono essere almeno di tipo permanente.

4. Il transito e l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi almeno di tipo permanente.

5. Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo permanente a causa di caratteristiche strutturali non idonee, o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento, nella relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), devono essere specificate le motivazioni per le quali tali misure non risultano realizzabili. Devono altresì essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione, compresa l'attività di ispezione della copertura in condizioni di sicurezza;

6. Fermo restando l'obbligo di prevenire il rischio di caduta con le modalità di cui al presente regolamento, eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio che sono comunque raggiungibili, devono essere oggetto di opportuna valutazione progettuale con conseguente protezione o interdizione delle stesse nonché idonea segnalazione.

7. Nel caso di utilizzo di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto l'obbligo deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nelle zone di accesso alla copertura con i contenuti minimi di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 8.

Percorsi per l'accesso alla copertura

1. I percorsi per l'accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori e dei loro utensili da lavoro in condizioni di sicurezza nonché impedire l'utilizzo ai soggetti non autorizzati.

2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessaria l'adozione delle seguenti misure:

a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

b) deve essere garantita una illuminazione naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità;

c) deve essere previsto un dimensionamento del percorso in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore;

d) deve essere garantita un'altezza libera pari o superiore a 1,80 metri rispetto al piano di calpestio. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta fino ad un'altezza pari a 1,20 metri;

e) i percorsi orizzontali o inclinati devono essere realizzati per eliminare o ridurre il rischio di caduta nei lati prospicienti il vuoto o superfici non calpestabili;

f) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite:

1) scale fisse o retrattili con le caratteristiche sotto riportate e nel rispetto dell'ordine di priorità fornito:

1.1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo;

1.2) scale retrattili fisse a gradino;

1.3) scale fisse a chiocciola;

1.4) scale fisse a pioli preferibilmente con inclinazione minore o uguale a 75°;


2) per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di tutela riguardanti l'immobile, è ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti dotazione permanente dell'edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo che altri dispositivi garantiscano una presa sicura all'operatore. In tali casi nell'ETC è indicato il vano dell'edificio nel quale dette scale portatili sono custodite;

3) ascensori o montacarichi certificati anche per il trasporto di persone in quota in dotazione permanente all'edificio.

3. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di percorsi di accesso alla copertura di tipo permanente, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile, devono essere individuate idonee aree libere per la predisposizione di soluzioni provvisorie tra le quali:

a) apparecchi di sollevamento per i quali siano previste dal produttore corrette procedure di sbarco in quota in sicurezza, quale piattaforma di lavoro elevabile, ovvero apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota, quali ascensore di cantiere;

b) ponteggi fissi o mobili.



Art. 9.

Accesso alla copertura

1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, prioritariamente interno comune, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore ed utensili in condizioni di sicurezza.

Nel caso in cui non possa essere interno, nella relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*, ne sono precisate le motivazioni.

2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte, sono ammesse aperture di dimensioni inferiori, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera *b)* e tali comunque da garantire il passaggio di persone e utensili;

b) ove sia costituito da una apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve avere una superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati, con apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri.

3. Il punto di accesso deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento degli spazi esterni in copertura e deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto.

4. In prossimità del punto di accesso deve essere predisposta idonea cartellonistica realizzata su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità, contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) l'obbligo dell'uso del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, l'identificazione e la posizione dei dispositivi di ancoraggio ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio mediante planimetria di massima in scala e registro di cui all'art. 6, comma 2, lettera *f)*;

b) il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d'ancoraggio;

c) la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia.

5. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di punti di accesso alla copertura permanenti, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile. In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.

Art. 10.

Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza il transito sulle coperture deve consentire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi di ispezione, impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali:

a) parapetti;

b) dispositivi di ancoraggio, puntuali e lineari, ganci di sicurezza per tetti;

c) piani di camminamento, passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;

d) reti di sicurezza anticaduta;

e) impalcati;

f) scalini posapiede.

2. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 1 deve essere considerata la frequenza degli interventi previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.

3. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove gli ancoraggi lineari risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento.

4. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l'utilizzo contemporaneo da parte di più persone.

Art. 11.

Buone pratiche

1. Per i lavori di manutenzione ordinaria che riguardano le coperture, quali sostituzione anche parziale del manto, integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'Allegato 2 (Buone pratiche). Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura dell'interessato e dell'esecutore dell'intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell'Allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell'interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.



2. Per i lavori di manutenzione straordinaria non strutturale che riguardano le coperture, quali sostituzione del manto o sostituzione totale dell'orditura secondaria del tetto, integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o installazione di impianti solari termici ai sensi dell'art. 123, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'Allegato 2.

Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura dell'interessato e dell'esecutore dell'intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell'allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell'interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Tale allegato è altresì richiamato nella comunicazione di inizio lavori asseverata e consegnato contestualmente alla stessa.

3. Per i lavori di installazione di impianti solari termici o di produzione energia da fonti rinnovabili, rientranti nelle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'Allegato 2. Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura dell'interessato e dell'esecutore dell'intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell'Allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell'interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Tale Allegato è altresì richiamato nella comunicazione di inizio lavori ordinaria «non asseverata» e consegnato contestualmente alla stessa.

4. Per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, subordinati al rilascio o all'efficacia dell'istanza, che prevedono l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell'Allegato 2. Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura dell'interessato e dell'esecutore dell'intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura

per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell'Allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell'interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Tale Allegato è altresì trasmesso contestualmente all'inoltro dell'istanza ovvero trasmesso in sostituzione del precedente con la fine lavori, dal professionista incaricato.

5. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 81/2008 l'Allegato 2 ne costituisce parte integrante.

Art. 12.

Informazione, formazione ed addestramento

1. I lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione delle misure di prevenzione e protezione sulle coperture nonché all'utilizzo delle stesse ai fini di ispezione, manutenzione ordinaria o interventi tecnici sulle coperture, devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall'alto, nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008.

Capo III

NORME FINALI

Art. 13.

Modulistica per allegati

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono disponibili in forma editabile sul sito del sistema «MUDE Piemonte» (www.mude.piemonte.it).

2. Per i comuni aderenti al servizio «Mude Piemonte» i modelli unificati e standardizzati, utilizzabili mediante il servizio di compilazione e trasmissione telematica, sono integrati con le sezioni dichiarativa ed asseverativa inerenti le disposizioni di cui al presente regolamento, nonché con la funzionalità di caricamento dei relativi allegati.

3. Per i comuni non aderenti al servizio «Mude Piemonte» i modelli unificati e standardizzati in facsimile, disponibili sul sito www.mude.piemonte.it nella sezione per i comuni sono integrati con le sezioni dichiarativa ed asseverativa inerenti le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Il regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R, è abrogato.



Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica alle istanze presentate a far data dal giorno dell'entrata in vigore stessa.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 maggio 2016

p. Sergio Chiamparino
Il Vice Presidente:
Aldo Reschigna

16R00344

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2016, n. 10.

Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 118, comma quarto, della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto, promuove la cittadinanza umanitaria attiva, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove rapporti di leale collaborazione tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati e delle formazioni sociali con comuni, province, e altri enti locali nonché con le autonomie funzionali, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale.

3. La Regione favorisce altresì la partecipazione delle persone, singole o associate, come soggetti attivi e alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, l'istruzione, i servizi pubblici, le infrastrutture.

4. L'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale è diretta al miglioramento del livello dei servizi e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali, all'amministrazione paritetica della cosa pubblica.

Art. 2.

Definizioni

1. Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e, comunque, le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di coprogettazione territoriale.

2. Sono escluse le attività inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.

3. Ai fini della presente legge, si intende per cittadinanza umanitaria attiva l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle politiche di governo della cosa pubblica, nonché una proficua collaborazione fra cittadini e pubblica amministrazione per una organizzazione solidale della comunità.

Art. 3.

Soggetti


1. L'iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.

2. Possono intervenire nei processi di informazione, consultazione e progettazione partecipata tutti i cittadini singoli o associati, le formazioni e le istituzioni sociali, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di servizio, le imprese, gli operatori economici, gli enti civili e religiosi e tutte le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio regionale.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. La Regione garantisce ai cittadini un'informazione puntuale sulle strategie di governo della cosa pubblica fatte proprie dalla pubblica amministrazione e promuove la tempestiva diffusione da parte degli enti locali competenti, mediante forme di adeguata pubblicizzazione, di tutta la documentazione relativa a iniziative, progetti o interventi oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo, al fine di una eventuale conseguente consultazione degli interessati.



Art. 5.

Interventi regionali

1. Nel rispetto dei principi statali e dell'Unione europea di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'art. 3, anche con l'eventuale previsione di forme di incentivazione e agevolazione di carattere economico e fiscale e promuove presso gli enti locali lo svolgimento di analoghe attività.

2. Il Consiglio regionale definisce annualmente, in concomitanza con l'approvazione del Documento di economia e finanza regionale, gli indirizzi per l'attuazione della presente legge e le modalità con cui le organizzazioni, le associazioni e i soggetti del terzo settore rendono note le attività che realizzano o intendono realizzare di intesa con la Regione.

Art. 6.

Criteri di conformità e valutazione dei progetti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, che intendono promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore. Ai fini della massima semplificazione delle procedure amministrative attivabili ad istanza di parte, la Regione provvede a definire e a rendere disponibili alla cittadinanza la documentazione e i moduli richiesti per i singoli procedimenti e promuove la medesima attività di semplificazione presso gli enti locali.

2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedono forme di aggregazione e partecipazione di più soggetti, singoli o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi.

3. I progetti devono indicare:

- a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;
- b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
- c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
- d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
- e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.

4. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale;
- b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;
- c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi;

d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;

e) benefici riflessi sull'attività amministrativa;

f) sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.

Art. 7.

Sistemi di monitoraggio

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

2. La Giunta regionale definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.

3. La Giunta regionale con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 maggio 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00287



LEGGE REGIONALE 16 maggio 2016, n. 11.

Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica) è sostituito dal seguente:

«3. Nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009).».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/1991 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Negli esercizi commerciali individuati in base all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 maggio 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).

16R00288

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2016, n. 7.

Riconoscimento delle confraternite enogastronomiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 - Parte I - dell'11 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio ligure considerandone anche il valore sociale e culturale di conservazione e diffusione delle tradizioni legate ai prodotti locali, nonché di conoscenza dei prodotti di qualità e delle eccellenze enogastronomiche della Liguria.

2. La Regione promuove, altresì, il coordinamento e maggiori sinergie con le confraternite operanti nei territori limitrofi.

3. L'Amministrazione regionale favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.

Art. 2.

Requisiti delle associazioni

1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'art. 5, le associazioni enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri, circoli e consimili, a condizione che:

a) non abbiano fine di lucro;

b) operino da almeno un anno;

c) assicurino, attraverso i propri statuti e regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse, prevedano l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, abbiano la previsione statutaria che, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale non possa essere redistribuito tra i soci;

d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;

e) abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 3.



Art. 3.

Registro regionale ed elenco regionale delle associazioni

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle confraternite enogastronomiche, al quale possono essere iscritte, su domanda, le associazioni indicate ed aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti sul territorio ligure.

2. Oltre alle associazioni singole, possono iscriversi nel registro regionale di cui al comma 1 anche le associazioni costituite tra loro in confederazioni a livello sub regionale e regionale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

3. La Regione pubblica sul sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nel registro regionale di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale definisce le modalità per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicità del registro regionale di cui al comma 1.

Art. 4.

Modalità di iscrizione nel registro regionale

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 3, le associazioni enogastronomiche presentano, per mezzo del loro rappresentante legale, apposita istanza alla struttura regionale competente, corredata dalla relativa documentazione.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
- c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.

3. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettuate le necessarie verifiche ed eventuali richieste di integrazione documentale, provvede all'iscrizione nel registro o, previa motivazione, al rigetto dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, la domanda si intende accolta.

4. Le associazioni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dal registro stesso.

5. La cessazione dell'attività associativa o la perdita dei requisiti di cui all'art. 2 comportano la cancellazione dal registro stesso.

6. La Regione può, in qualsiasi momento, effettuare controlli su quanto dichiarato dalle associazioni ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 3.

Art. 5.

Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso:

a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e strutture regionali;

b) i servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture, di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.

Art. 6.

Disposizioni di attuazione e norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce il registro regionale di cui all'art. 3.

2. Entro trenta giorni successivi all'istituzione del registro regionale, il dirigente della struttura competente approva i modelli di domanda e la documentazione a corredo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono disciplinati i requisiti, gli strumenti e le modalità per beneficiare degli interventi previsti dall'art. 5.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.

2. Dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 maggio 2016

TOTI

(Omissis).

16R00321



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6.

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 22 del 12 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7/2005

Art. 1.

Modifica al titolo della legge regionale 7/2005

1. Nel titolo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), dopo le parole «molestie morali e psico-fisiche» sono inserite le seguenti: «e da fenomeni vessatori e discriminatori».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 7/2005

1. All'art. 1 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «della Costituzione» sono inserite le seguenti: «e in armonia con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto speciale e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:

a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;

b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di «mobbing» e a ridurne l'incidenza e la frequenza;

c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 7/2005

1. L'art. 2 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 Punti di Ascolto

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione sostiene, con le modalità di cui all'art. 6, comma 1, l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.

2. I Punti di Ascolto possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio regionale:

a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;

b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.

3. I Punti di Ascolto garantiscono spazi, collocazione, risorse e servizi idonei ad assicurare adeguata copertura territoriale e sono composti di un'equipe multidisciplinare costituita da:

a) un avvocato giuslavorista;

b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro;

c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.

4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 7/2005

1. All'art. 3 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:


a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività dei Punti di Ascolto»;

b) al comma 1:

1) le parole «Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'art. 2, comma 4,»;

2) le parole «garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4,» sono soppresse;

3) dopo le parole «in materia di» è inserita la seguente: «vigilanza,»;



4) le parole «di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale»;

c) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole «al fine di verificare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di analizzare» e dopo le parole «legata a molestie» è inserita la seguente: «, discriminazioni»;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio»;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro»;

4) alla lettera c) le parole «all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro),» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale competente in materia di lavoro»;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 7/2005

1. L'art. 4 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 Gruppo di lavoro tecnico

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.

2. Il Gruppo di lavoro, anche sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per il lavoro, svolge le seguenti funzioni:

a) offre supporto tecnico per l'elaborazione di criteri di accreditamento e di linee guida per l'attività dei Punti di Ascolto, prestando altresì assistenza nell'ambito dei rapporti con le altre strutture pubbliche che hanno competenza in materia;

b) esprime parere sulle richieste di accreditamento e sul mantenimento dei requisiti dei Punti di Ascolto;

c) esamina e valuta le richieste di attivazione e l'attività svolta dai Punti di Ascolto, anche ai fini dell'ammissione al finanziamento regionale di cui all'art. 6;

d) promuove studi, programmi di formazione e campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle molestie morali e psicofisiche e alla tutela dell'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito da:

a) il direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;

c) la Consigliera regionale di parità;

d) un rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nominato previa intesa con l'ente stesso;

e) un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista individuati dall'Amministrazione regionale nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.

4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.

7. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per tre anni, a decorrere dal decreto di nomina.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 7/2005

1. All'art. 5 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo»;

b) al comma 1 le parole «integrata ai sensi dell'art. 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4»;

c) al comma 2 la parola «altresì» è sostituita dalle seguenti: «in particolare»;

d) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«c bis) promuove attività di informazione e diffusione dei dati e dei risultati ottenuti e iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.»;

e) al comma 3 le parole «di cui al comma 2 sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

Art. 7.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 7/2005

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'art. 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento.»



Art. 8.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 7/2005

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7/2005 le parole: «, avvalendosi dell'Agenzia regionale del lavoro,» sono soppresse.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'art. 3, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2017 e di 160.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l'anno 2016, di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) per 2.000 euro per l'anno 2016 mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) mediante storno di 10.000 euro, in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 7/2005, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera *e*), è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 30.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more delle procedure per la nomina del Gruppo di lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale 7/2005 come sostituito dall'art. 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le funzioni dello stesso sono esercitate dalla Commissione regionale per il lavoro in composizione integrata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle relative articolazioni interne.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 6, comma 1, della legge regionale 7/2005, come modificati dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo regolamento di attuazione.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 maggio 2016

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00302



LEGGE REGIONALE 10 maggio 2016, n. 7.

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 22 del 12 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 16/2014

1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'art. 12-*bis* la parola «Mittleuropea» è sostituita dalla seguente: «Mittleeuropa»;

b) al comma 1 dell'art. 12-*bis* le parole «Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano» e «Orchestra Mittleuropea» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

«Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit» e «Orchestra Mittleeuropa»;

c) al comma 2 dell'art. 12-*bis* le parole «Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit»;

d) al comma 4 dell'art. 27 le parole «per la gestione di ciascun progetto» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione delle attività di rilevanza regionale»;

e) all'art. 27-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «di Slovenia e Croazia» sono sostituite dalle seguenti: «dei Paesi dell'ex Jugoslavia»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.»;

f) alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 32-*ter*, prima delle parole «sono rendicontabili», sono inserite le seguenti: «se previsto in regolamento o in avviso pubblico»;

g) dopo l'art. 32-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 32-*quater* eventuale ripartizione di eccedenza di fondi

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiario degli incentivi di cui all'art. 32-*bis*, comma 1-*bis*, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.».

2. Per le finalità di cui all'art. 27-*bis*, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera *e)*, numero 2), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 34/2015

1. All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 29 le parole «lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione» e la parola «gestito dal» è sostituita dalle seguenti: «da parte del»;

b) al comma 30, dopo la parola «informativo», sono inserite le seguenti: «, ubicato in uno spazio del compendio di Villa Manin messo a disposizione a titolo gratuito,» e la parola «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;

c) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:

«30-*bis*. Ai fini della promozione dello sviluppo dell'offerta turistico culturale e turistica regionale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi del compendio di Villa Manin è altresì riservato, a titolo gratuito, all'attività istituzionale del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e della Pro Loco Villa Manin.

30-*ter*. La delimitazione degli spazi e le modalità d'uso di cui al comma 30-*bis* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra il soggetto gestore del compendio di Villa Manin e, rispettivamente, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e la Pro Loco Villa Manin.».



Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 2/2016

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 3 dopo le parole «lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «e c)»;

b) all'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 3 è soppresso;

2) alla fine del secondo periodo del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa dello Stato»;

3) al comma 6 le parole «spettano i compensi di cui» sono sostituite dalle seguenti: «spetta quanto previsto».

Art. 4.

Pubblicazione dati

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale pubblica e aggiorna sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla cultura, i dati relativi al conto economico degli ultimi bilanci disponibili in ordine di tempo dei beneficiari degli incentivi in materia di attività culturali di importo superiore a 100.000 euro.

Art. 5.

Rendicontazione del contributo concesso nel 2015 per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia

1. Al fine della rendicontazione del contributo concesso nel 2015 ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia, la Provincia di Gorizia presenta, entro il 30 giugno 2016, la documentazione giustificativa della spesa di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale 23/2015

1. All'art. 37 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «e la migliore conservazione del patrimonio medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «, la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione»;

b) al comma 3, dopo la parola «inventariazione», è inserita la seguente: «, conservazione».

Art. 7.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 11/2013

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), dopo le parole «della pertinenza» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti».

Art. 8.

Norme finanziarie in materia di cultura

1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è autorizzata la spesa di 33.815,52 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.


2. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 11/2013, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Per le finalità di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante storno di complessivi 803.815,52 euro dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.



Art. 9.

Contributi straordinari nel settore culturale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone per i lavori di messa in sicurezza e restauro del campanile della chiesa di San Giorgio.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Il comma 58 dell'art. 4 della legge regionale 34/2015 è sostituito dal seguente:

«58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto di studi giuridici regionali di Udine per le finalità istituzionali e per sostenere le spese di trasferimento del patrimonio librario e bibliografico di proprietà al Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, nonché per quelle connesse alla chiusura della sede.»

6. Il comma 23 dell'art. 6 della legge regionale 20/2015 è sostituito da seguente:

«23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Seminario diocesano di Concordia - Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto e la posa in opera di scaffalature, arredi e attrezzature e per il trasferimento dei volumi, destinati a rendere operativa la nuova sede della biblioteca del Seminario stesso.»

7. Al fine di far fronte agli interventi necessari al recupero e alla messa in sicurezza del soffitto affrescato della chiesa della Santissima Trinità di Cazzaso di Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla parrocchia della Santissima Trinità di Cazzaso di 30.000 euro.

8. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dei documenti previsti dall'art. 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori

pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 10.

Beni mobili demaniali

1. I beni mobili appartenenti al demanio regionale vengono iscritti in apposito Registro informatico per stati di consistenza descrittivi dei singoli beni.

2. La tenuta e la gestione del Registro informatico per stati di consistenza è disciplinato con apposito regolamento.

3. Con il medesimo regolamento vengono disciplinate altresì le modalità di gestione dei beni mobili del demanio regionale.

Art. 11.

Classificazione dei beni mobili


1. L'Amministrazione regionale, all'atto di subentro alle Province nella proprietà dei beni mobili ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), provvede, in sede di prima catalogazione, alla registrazione degli stessi negli appositi Registri regionali dei beni mobili, secondo il criterio d'iscrizione utilizzato dall'ente di provenienza.

2. Il trasferimento della proprietà dei beni avviene a seguito di verifica puntuale degli stessi dagli elenchi, per mezzo di verbali di consegna redatti e sottoscritti da tutte le parti.

3. Con successivi atti la Giunta regionale provvede gradualmente alla riclassificazione dei beni mobili nei pertinenti Registri regionali.

4. Allo stesso modo l'Amministrazione regionale procede con la riclassificazione dei mobili già di proprietà della Regione.

5. Nei casi di riclassificazione dei beni mobili l'Amministrazione regionale provvede anche avvalendosi dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.



Art. 12.

Norma transitoria relativa al Registro dei beni mobili demaniali

1. Nelle more della completa informatizzazione, il Registro per stati di consistenza dei beni mobili del demanio regionale di cui all'art. 10 è tenuto in forma cartacea.

Art. 13.

Norme finanziarie in materia di volontariato

1. Per le finalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è autorizzata la spesa di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 maggio 2016

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00303

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2016, n. 9.

Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al decreto presidenziale 15 febbraio 2012 n. 17, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 27 del 24 giugno 2016)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;


Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e s.m.i.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso dei documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 2-bis, dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che: «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter, del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che: «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;



Visto il decreto del Presidente della Regione n. 17 del 15 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 (S.O. n. 1) del 23 marzo 2012, di adozione del «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» che fra l'altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Regione del 22 ottobre 2014, n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 51 del 5 dicembre 2014, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica fornisce indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli uffici speciali e agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente, sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi, ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014 e la nota n. 125694 del 9 ottobre 2014 con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e il dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale impartiscono, alla luce del citato parere, ulteriori indirizzi operativi per l'aggiornamento delle Tabelle «A e «B», allegate ai regolamenti già adottati dai singoli Dipartimenti regionali;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana fornito con nota prot. n. 961/301.04 del 15 gennaio 2015, sullo schema di regolamento di revisione biennale delle Tabelle «A» e «B» allegate al decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 17, relativo ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, svolta in coerenza ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Tabella «A» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «A» al D.P.Reg. n. 17 del 15 febbraio 2012;

Vista la Tabella «B» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «B» al D.P.Reg. n. 17 del 15 febbraio 2012;

Vista la relazione prot. n. 20246 del 13.2.2015 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale con cui si espongono le ragioni che rendono necessaria la revisione, per i procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il parere n. 68/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 17 marzo 2015, con il quale l'Organo evidenzia la necessità che vengano esternati i motivi con riguardo ai termini dei procedimenti individuati nella Tabella «B»;

Vista la relazione prot. n. 80687 del 17 giugno 2015, con la quale vengono espone le ragioni che hanno determinato le particolari esigenze per accedere al termine di cui al citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1991, per ciascun tipo di procedimento previsto nella tabella «B», con termine di conclusione non superiore a 150 giorni;

Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui alla Tabella «B», in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa in adozione del regolamento;

Visto il parere n. 68/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 2 settembre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 6 aprile 2016;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente regolamento, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono adottate le allegate tabelle «A» e «B», che sostituiscono le tabelle «A» e «B» allegate al decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17.



Art. 2.

Norme finali

1. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, di cui le tabelle «A» e «B» allegate al presente regolamento costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 10 maggio 2016

CROCETTA

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

LANTIERI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo per la Regione siciliana, addì 10 giugno 2016, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 77.

(Omissis).

16R00359

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2016, n. 10.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi-2 bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana. Revisione.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 27 del 24 giugno 2016)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - Parte I - n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;


Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Visto il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012 e la direttiva dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, che prevedono una revisione biennale dei termini di conclusione del procedimento;

Visto il D.P. 23 gennaio 2012, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana S.O. n. 1 del 17 febbraio 2012, n. 7 «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture della Segreteria generale della Presidenza della Regione;

Visto l'allegato A alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con l'indicazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;



Visto l'allegato B alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con l'indicazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato B), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 931/15 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 20 ottobre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 6 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Segreteria generale abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Segreteria generale, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

3. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente Ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista, per l'adozione del provvedimento.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1, riferibili, esclusivamente, alle sole fasi procedurali di competenza della Segreteria generale, costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il ramo di amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato competente alla formulazione della relativa proposta, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredata della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

4. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo non va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

5. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.



6. Nei casi in cui il controllo sugli atti del ramo di Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

7. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale la Segreteria generale deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto, che sostituisce il D.P. 23 gennaio 2012 n. 10, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*.

2. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 10 maggio 2016

CROCETTA

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

LANTIERI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 giugno 2016, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 78.

(*Omissis*).

16R00360

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2016, n. 11.

Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 28, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione.

(*Publicato nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 27 del 24 giugno 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;


Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il I procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» che fra l'altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il D.P. Reg. n. 28 del 15 febbraio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 20 del 18 maggio 2012 (n. 24), di adozione del «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione»;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli uffici speciali e agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014, inerente il processo di revisione biennale dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nel quale, tra l'altro, viene suggerito ai fini dell'adozione del regolamento di mantenere l'attuale formulazione vigente e quindi inalterato l'articolazione, limitandosi a sostituire solo le Tabelle «A» e «B», allegate al citato D.P. Reg. n. 28 del 15 febbraio 2012;

Ritenuto di condividere quanto argomentato nel parere dall'Ufficio legislativo e legale di mantenere inalterato il testo del regolamento approvato con D.P. Reg. n. 28 del 15 febbraio 2012, procedendo a sostituire le Tabelle «A» e «B», allo stesse allegate;

Vista la nota prot. n. 125694 del 9 ottobre 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica fornisce ulteriori indicazioni esplicative, alla luce del citato parere, in ordine al procedimento di revisione biennale dei procedimenti amministrativi;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della programmazione, svolta in linea ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Tabella «A» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della Programmazione con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «A» al D.P. Reg. n. 28 del 15 febbraio 2012;

Vista la Tabella «B» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «B» al D.P. Reg. n. 28 del 15 febbraio 2012;

Vista la relazione con cui si motiva, per i procedimenti amministrativi di competenza, la ragione che rende necessaria la revisione e per quelli inseriti nella citata tabella «B», la giustificazione della fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alle Tabelle «B», sussistono le motivazioni previste dai citati comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Vista la nota prot. n. 61561 del 7 maggio 2015, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella «B» per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto il parere n. 942/15 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 20 ottobre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 6 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento si sostituiscono le tabelle «A» e «B» allegate al decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 28.

2. I procedimenti di competenza del Dipartimento regionale della programmazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle «A» e «B» allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle Tabelle «A» e «B» allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.



Art. 2.

Norme finali

1. Restano ferme le disposizioni del D.P. Reg. 15 febbraio 2012, n. 28 con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della Programmazione».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 10 maggio 2016

CROCETTA

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

LANTIERI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 giugno 2016, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 79.
(*Omissis*).

16R00361

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-047) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 1 1 1 9 *

€ 2,00

